

**N. 03975/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03538/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3538 del 2013, proposto dalla:

Regione Puglia, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lucrezia Girone, con domicilio eletto presso l'Ufficio della Regione Puglia in Roma, via Barberini n. 36;

contro

Metropolis - Consorzio Cooperative Sociali a r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Polignano, con domicilio eletto presso Simone Frabotta in Roma, via della Giuliana, 73;

nei confronti di

Domus Aurea Nuova Salus S.r.l., Comune Di Mola Di Bari, Comune Di Molfetta;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la PUGLIA, sede di Bari, Sezione II n. 185 del 2013, resa tra le parti, concernente la realizzazione di centro residenziale

terapeutico per minori.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Metropolis - Consorzio Cooperative Sociali a r.l.;

Vista l'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 2038 del 31 maggio 2013;

Vista l'istanza con la quale Metropolis Consorzio di Cooperative sociali ha chiesto, ai sensi degli articoli 395 n. 4 c.p.c. e 106 c.p.a., la revocazione della suddetta ordinanza cautelare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti gli avvocati Girone e Polignano;

Vista l'istanza con la quale Metropolis Consorzio di Cooperative sociali ha chiesto, ai sensi degli articoli 395 n. 4 c.p.c. e 106 c.p.a., la revocazione delle ordinanze di questa Sezione n. 2035 e n. 2038 del 31 maggio 2013 sostenendo che gli esiti opposti di due ordinanze con la medesima motivazione producono «un'insostenibile contrasto di giudicati» e «l'improponibilità della motivazione stessa» che presuppone l'inesistenza di due circostanze di fatto invece risultanti dagli atti, quali il rilascio del parere di compatibilità alla Domus Aurea per la comunità alloggio nel Comune di Mola di Bari, di cui alla determinazione dirigenziale regionale n. 257 del 13.9.2012, e il rilascio da parte del Comune di Mola di Bari del permesso di costruzione n. 186/2012 del 31 dicembre 2012;

Ritenuto che, nella fattispecie, non sussistono i presupposti per applicare le disposizioni di cui all'art. 106 del c.p.a. che riguarda la revocazione delle sentenze;

Ritenuto che non sussistono nemmeno i presupposti per una revoca delle suddette ordinanze cautelari, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del c.p.a., considerato che la pur succinta motivazione di tali ordinanze evidenzia la piena conoscenza del Collegio della questione sottoposta al suo esame e tenuto conto che da tale motivazione non si evince che le stesse siano state emanate sulla base di errori di fatto mentre l'esito opposto delle due ordinanze può ritenersi giustificato dalla diversa situazione di danno evidenziata dalle due parti appellanti.

Ritenuto che, comunque, ogni questione potrà essere risolta in sede di esame del merito che sarà trattato nell'udienza fissata per il 14 novembre 2013.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Respinge l'istanza con la quale Metropolis Consorzio di Cooperative sociali ha chiesto, ai sensi degli articoli 395 n. 4 c.p.c. e 106 c.p.a., la revocazione della ordinanza cautelare n. 2038 del 31 maggio 2013.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)